

C. I. S. L.

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

UNIONE SINDACALE PROVINCIALE

MODENA

23/11/1955

Modena, li

Via Badia, 8 - Tel. 25-003 - 25-471

Ufficio Sett. Industria e Commercio

Prot. 5/5050 / NB/gg

OGGETTO: Contratto cappello

parte impiegati.

ALLA U.S.C.

di

C A R P I

=====
C. so Fanti, 89

La F.U.I.L.A ci comunica:

"""" Questa mattina in una seduta unica, finalmente si è definita la parte impiegati del contratto dell'industria del cappello.

Accluse alla presente, Vi rimettiamo copia del verbale di accordo. Come noterete dal verbale stesso, gli impiegati hanno ottenute un aumento del 3% sui minimi di stipendio congelate, oggi in vigore.

Uguale aumento del 3% è stato pure corrisposto sulle paghe minime mensili della categoria equiparati ed intermedi.

Preghiamo i Sindacati in oggetto di comunicare a tutti gli impiegati tale accordo che mercè l'intervento della ns. Federazione, si è potute ottenere senza lunghe discussioni. """"

Gradite cordiali saluti.

IL SEGRETARIO DI SETTORE

(Nino Bonilauri)

Nino Bonilauri

All/ N. 1

C
O
P
I
A

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 17 Novembre 1955 in Milano, presso la FederCapp. si sono riuniti:

La Federazione Nazionale degli Industriali del Cappello rappresentata dal suo Direttore Rag. Remo Botrini,

e

La Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento FUIA rappresentata dal suo Segretario Generale Silvio Ascari.

Il Sindacato Italiano Lavoratori Cappello rappresentato dal suo Segretario Stefano Ongarelli,

per il rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed in aggiunta al verbale di accordo 30 Settembre 1955

Hanno stabilito quanto segue:

- 1° - a partire dal mese di Novembre in corso viene concesso un aumento del 3% sui minimi di stipendio congelati oggi in vigore, per ciascuna zona, per la Categoria Impiegatizia.
- 2° - Eguale aumento del 3% sarà corrisposto sulle paghe minime mensili delle categorie speciali e intermedie.
- 3° - Il contratto normativo - prima parte impiegati - viene aggiornata da una commissione tecnica ristretta entro il 30 Novembre c.a. in tutte le sue parti agli effetti degli accordi interconfederali e delle norme di legge intervenute aggiornando altresì gli istituti regolati dagli accordi interconfederali sul congelamento.
- 4° - La suddetta commissione ristretta oltre al compito di cui all'art. 3, provvederà alla lettura di tutti gli articoli del contratto 1949 - parte impiegati - al fine di eventuali reciproci chiarimenti interpretativi.
- 5° - Il contratto normativo di cui al presente verbale decorrerà dal 1° Novembre 1955 e scadrà il 31 Dicembre 1957.

Letto, sottoscritto e confermato

LA FUIA

IL SILCA

LA FEDERCAPP.